



**Azienda di Servizi alla Persona
GOLGI - REDAELLI**

Sede legale e amministrativa: Via B. D'Alviano n. 78, 20146 Milano
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E
ALIMENTI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO
GLI ISTITUTI GERIATRICI AMMINISTRATI
CIG BC8E69C350**

UOC Appalti e Acquisti

Responsabile del Procedimento:

dott. Marcello ZACCARO (int. 200)

Pratica trattata da:

Sig. Claudio CARELLI (int. 266)

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO	3
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA	3
ART. 3 – CONTRIBUTO PER LA GESTIONE	3
ART. 4 – PREZZI DEI PRODOTTI	3
ART. 5 – SPESE.....	4
TITOLO II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 6 – APPARECCHIATURE.....	4
ART. 7 – PRODOTTI DA EROGARE	6
ART. 8 - PERSONALE.....	7
TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	7
ART. 9 - OBBLIGO REQUISITI PROFESSIONALI / AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 11 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA GARANZIA DEFINITIVA	7
ART. 12 – GARANZIE PER DANNI A COSE E/O PERSONE – ASSICURAZIONI	8
ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D’URGENZA.....	9
ART. 14 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 15 - MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO SOCIETARIO.....	9
ART. 16 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEL LAVORO E PER L’EMERSIONE DEL LAVORO NERO	9
TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITA’	10
ART. 17 – CONTROLLI.....	10
ART. 18 - PENALI.....	10
TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 19 - RECESSO	11
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 21 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 22 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI	12
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	12
ART. 23 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	12
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ART. 25 - FORO COMPETENTE.....	12
ART. 26 - NORME DI RINVIO	12

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e manutenzione di n. 32 distributori automatici di bevande e di prodotti alimentari preconfezionati, da dislocare nelle seguenti sedi di lavoro:

- "P. Redaelli" - Via Bartolomeo d'Alviano, 78 - Milano
- "P. Redaelli" - Via Giacomo Leopardi, 3 - Vimodrone (MI)
- "C. Golgi" - P.zza E. Samek Lodovici, 5 - Abbiategrasso (MI).

Il Concessionario si impegna ad effettuare le seguenti attività:

- a) fornitura, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati all'inizio del servizio o, durante il contratto, quando richiesto dall'Azienda;
- b) realizzazione e/o adeguamento degli impianti idrici e elettrici per l'alimentazione dei distributori, con costo a proprio carico;
- c) gestione, rifornimento e manutenzione dei distributori per tutta la durata contrattuale;
- d) disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto, o quando richiesto dall'Azienda, e contestuale ripristino degli spazi, con costi a proprio carico.

Il numero di distributori è comunque commisurato alle esigenze dell'Azienda, che si riserva di richiedere all'affidatario variazioni in più o in meno, senza che questi possa sollevare eccezioni. Al proposito, l'eventuale aumento o riduzione di tale numero da parte dell'affidatario, così come la dislocazione dei distributori, dovranno essere concordati con l'Azienda, per il tramite della struttura competente.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Il contratto ha la durata iniziale di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di aggiudicazione.

Qualora le verifiche periodiche sulla qualità del servizio reso diano esito positivo, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del rapporto contrattuale – che il contraente si impegna ad accettare – alle medesime condizioni e prezzi di gara, fino ad ulteriori mesi 48 (quarantotto) massimo.

Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria – ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice – è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, e comunque per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara e all'affidamento a nuovo fornitore.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di assicurare il servizio nei termini previsti dall'offerta, si procede scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniscono il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d'offerta, fatta salva la risoluzione, anche parziale, del contratto in danno dell'aggiudicatario e con eventuali oneri aggiuntivi posti a carico totale dello stesso.

ART. 3 – CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

Il contributo per la gestione dei distributori automatici – quale risultante dall'offerta economica – verrà fatturato trimestralmente dall'Azienda e dovrà essere corrisposto entro il primo mese di riferimento della fattura.

In tale contributo sono ricomprese le spese per i consumi di acqua ed energia elettrica necessari per il funzionamento delle apparecchiature, per lo smaltimento dei rifiuti generati dal loro utilizzo e per la pulizia delle aree attigue agli stessi.

L'affidatario si obbliga altresì a versare – per ciascun ulteriore distributore che venisse installato nel corso del contratto, sia su richiesta dell'Azienda che su proposta dell'affidatario, in aggiunta ai n. 32 originariamente previsti – un contributo di importo pari al canone concessorio annuo base per la tipologia di apparecchiatura di riferimento indicato nel PEF predisposto dall'Azienda aumentato del rialzo percentuale indicato nell'offerta economica.

E' previsto un adeguamento del contributo a partire dal 2° anno del contratto, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente, come rilevato dall'Azienda a seguito di opportuna istruttoria.

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

Eventuali richieste di rinegoziazione al ribasso del contributo dovranno essere debitamente motivate e documentate.

ART. 4 – PREZZI DEI PRODOTTI

Il concessionario si obbliga ad applicare per i prodotti indicati nel listino allegato al presente Capitolato i prezzi offerti in gara, garantendone il rispetto per tutta la durata contrattuale.

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo chiaramente leggibili dall'utenza sul frontale dei distributori e devono essere identici, per tipologia di prodotto, in tutti i distributori installati.

I possessori di chiave/card elettronica ricaricabile devono poter acquistare i prodotti ai prezzi agevolati di cui al listino offerto.

L'inserimento di eventuali prodotti integrativi / alternativi ai prodotti previsti a titolo indicativo e non esaustivo - anche per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per ragioni commerciali proprie del Concessionario - deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda, e comunque deve prevedere lo stesso prezzo di riferimento per i prodotti tipologicamente corrispondenti o assimilabili, se esistenti (in caso contrario, il prezzo va concordato con l'Azienda).

Eventuali richieste di variazione dei prezzi in vigore da parte dell'affidatario, debitamente motivate, devono essere preventivamente concordate ed espressamente autorizzate dall'Azienda. In considerazione della modalità di vendita a moneta, si stabilisce che l'arrotondamento avverrà per difetto o per eccesso a seconda che la variazione sia inferiore o meno a 5 centesimi.

L'aumento dei prezzi dei prodotti comporterà l'incremento, con pari percentuale, del canone annuale di concessione.

ART. 5 – SPESE

Tutte le spese per il corretto funzionamento dei distributori automatici, fra le quali gli approvvigionamenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi del personale, sono a carico dell'Affidatario.

Sono a carico dell'affidatario anche tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonché conseguenti alla stipulazione del contratto, nonché quelle per l'eventuale rilascio o il rinnovo – ove richieste - delle licenze di commercio e/o delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

TITOLO II – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 – APPARECCHIATURE

- **Tipologia distributore automatico**

Le tipologie dei distributori automatici richiesti sono le seguenti:

A - Distributore automatico di prodotti refrigerati, bevande e alimenti

B - Distributore automatico di bevande calde

C - Distributore automatico di bevande fredde

Nella seguente tabella sono riportati i distributori automatici previsti per singola sede di destinazione:

Istituto	Tipologia distributore			Totale
	A	B	C	
- "P. Redaelli" Milano	5	10	=	15
- "P. Redaelli" Vimodrone	=	6	1	7
- "C. Golgi"	4	5	1	10
Totale	9	21	2	32

I distributori forniti devono essere conformi alle Specifiche Tecniche di cui al punto 2.1 dei CAM di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025.

Inoltre dovranno:

- essere di nuova fabbricazione o comunque di ultima generazione (non anteriori al 2022) dotati del sistema "energy saving";
- dovranno rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 congiuntamente a quanto previsto dalla norma CEI EN 60335-1:1998 (sicurezza degli apparecchi elettrici ad uso domestico e similare);
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta alla possibilità di essere sporcata o contaminata da agenti esterni;
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa;
- essere conformi ai requisiti dettati dalle norme in materia di sicurezza alimentare e dall'applicazione del metodo HACCP;
- riportare una targhetta con almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo del costruttore, tipo e modello della macchina, numero di matricola, anno di costruzione, recapiti per eventuali segnalazioni di guasti e/o reclami;

- essere dotati di chiare indicazioni sulla tipologia di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- essere di facile pulizia e disinfezione, tale da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- avere un'interfaccia utente conforme alle vigenti normative sui disabili.

• **Installazione / Rimozione**

L'Affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'installazione dei distributori automatici nei punti ristoro individuati dall'Azienda e all'effettiva messa in funzione degli stessi da completare **entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi** dalla data di disponibilità degli spazi dedicati comunicata da ogni Istituto; in caso di mancato rispetto di tale termine per cause imputabili all'affidatario, l'Azienda si riserva di procedere all'applicazione della penale indicata al successivo art. 18, nonché all'eventuale risoluzione del contratto.

Gli allacciamenti per l'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica, così come eventuali modifiche agli impianti idrico ed elettrico che si dovessero rendere necessarie, dovranno essere concordate con i Responsabili Tecnici di ciascun Istituto e saranno a cura e spese dell'affidatario, il quale dovrà fornire la relativa documentazione di conformità alle vigenti normative.

Al termine dell'installazione dei distributori, l'affidatario dovrà fornire un elenco dettagliato delle apparecchiature installate, distinte per sito e tipologia di prodotti erogati, con le relative schede tecniche/di sicurezza.

Alla scadenza naturale del contratto o alla sua scadenza anticipata per qualsiasi causa l'affidatario dovrà provvedere alla rimozione dei distributori installati, da completarsi **entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi** da detto termine, fatti salvi eventuali termini dilatori concessi da ogni Istituto dietro motivata richiesta in misura non superiore ad ulteriori 5 giorni. Il Concessionario si impegna a riconsegnare gli spazi messi a disposizione in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione. In caso di danni causati dall'installazione e/o dal funzionamento degli stessi, dovrà altresì provvedere, nei medesimi termini, alle necessarie riparazioni e ripristini a proprio carico. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, l'Azienda si riserva di provvedere direttamente allo sgombero degli spazi con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a Carico del Concessionario nonché di procedere all'applicazione della penale indicata al successivo art. 18.

• **Modalità di pagamento e rimborso**

Ciascun distributore dovrà recare chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti, sull'eventuale indisponibilità temporanea e sul relativo prezzo, nonché la ragione sociale e i numeri di telefono del Servizio assistenza dell'affidatario.

I distributori dovranno essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (da un minimo di € 0,05) e cartacea (almeno € 5) ed erogare il resto. L'eventuale assenza di moneta per il resto dovrà essere chiaramente segnalata.

Dovrà inoltre essere garantita la possibilità di avvalersi di sistemi di pagamento cashless (carta di credito/APP ecc.) senza alcun costo aggiuntivo.

I distributori devono essere predisposti per il funzionamento a chiave/card elettronica ricaricabile uguale per tutti i distributori, che dovranno consentire l'erogazione dei prodotti al prezzo agevolato indicato nel listino offerto. Le chiavi/card elettroniche potranno essere erogate anche tramite distributore, previo versamento di un deposito cauzionale non superiore a € 5,00 cad. La cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave/card.

L'affidatario dovrà garantire, in caso di eventuale mancata erogazione di un prodotto, il rimborso all'utente del costo dello stesso; qualora il distributore non sia fornito di sistema di rimborso automatico e diretto, le richieste di rimborso verranno raccolte dagli uffici appositamente individuati in ciascuna sede di lavoro dalle rispettive Direzioni d'Istituto e dovranno essere rimborsate settimanalmente.

• **Manutenzione / Pulizia**

Il Concessionario deve provvedere alle attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate conformemente al piano presentato in sede di offerta, ai sensi del punto 2.2.5 dei CAM.

L'affidatario dovrà altresì garantire interventi su chiamata da parte dell'Azienda, in caso di guasto o esaurimento dei prodotti, intervenendo **entro e non oltre 8 ore lavorative dalla chiamata**. Qualora l'entità del guasto richieda tempi di riparazione superiori ai 3 giorni, l'affidatario ha l'obbligo di sostituire - entro i successivi 3 giorni - l'apparecchiatura medesima, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di caratteristiche uguali o superiori; in caso di mancato rispetto di tali termini, l'Azienda si riserva di procedere all'applicazione della penale indicata al successivo art. 18, nonché all'eventuale risoluzione del contratto.

I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dal concessionario entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire idonei contenitori portarifiuti, con coperchio a chiusura basculante, che dovranno essere puliti e tenuti in buone condizioni igieniche a cura dell'affidatario, e sostituiti qualora diventino inadatti allo scopo.

Le operazioni di manutenzione/pulizia devono essere opportunamente concordate tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti.

ART. 7 – PRODOTTI DA EROGARE

L’Affidatario dovrà garantire agli utenti un servizio di ristoro continuativo mediante un regolare approvvigionamento di alimenti e bevande.

I prodotti utilizzati, sia alimentari che non alimentari (bottiglie, bicchieri, palette, vaschette, ecc.) dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, etichettatura (reg. CE 1169/2011) e tracciabilità.

I prodotti forniti (bevande e alimenti) dovranno essere di tipologia e caratteristiche conformi al punto 2.2.2 dei CAM.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, i distributori dovranno erogare i seguenti prodotti:

A - Distributore automatico di prodotti refrigerati, bevande e alimenti:

- acqua minerale naturale/frizzante in bottiglie PET da 500 ml;
- bevande analcoliche, bibite, succhi ecc. in contenitori plastic free (lattine, tetrapack ecc.) quali:
 - ✓ thè limone/pesca/verde (bottiglie da 500 ml);
 - ✓ bevande fredde/soft drinks (lattine/PET 330 ml);
 - ✓ succhi di frutta 200 ml;
- prodotti da forno (crostatine/cornetti/tortine e prodotti similari);
- snack dolci;
- snack salati (salatini/crostini/taralli/patatine e prodotti similari);
- tramezzini, panini, focacce, pizza.

Devono essere messi a disposizione anche prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio.

B - Distributore automatico di bevande calde:

- caffè espresso corto/lungo;
- caffè macchiato;
- caffè decaffeinato;
- caffè decaffeinato macchiato;
- caffè d'orzo/ginseng;
- cappuccino;
- cappuccino decaffeinato;
- thè;
- cioccolata;
- latte;
- acqua calda con bicchierino;
- erogazione del solo bicchierino.

C - Distributore automatico di bevande fredde:

- acqua minerale naturale/frizzante in bottiglie PET da 500 ml;
- bevande analcoliche, bibite, succhi ecc. in contenitori plastic free (lattine, tetrapack ecc.) quali:
 - ✓ thè limone/pesca/verde (bottiglie da 500 ml);
 - ✓ bevande fredde/soft drinks (lattine/PET 330 ml);
 - ✓ succhi di frutta 200 ml;

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere di prima qualità, di marca primaria, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di bevande e alimenti.

In particolare, il confezionamento e l’imballaggio primario dovranno essere idonei al contatto con gli alimenti e a conservare le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto, nonché a proteggere gli stessi da contaminazioni di qualsiasi genere, e tali da garantire la corretta conservazione; le confezioni dovranno riportare tutte le indicazioni previste dalle vigenti norme.

Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati **almeno 10 (dieci) giorni solari** antecedenti la scadenza del “Termine minimo di conservazione del prodotto/da consumarsi preferibilmente entro il...”.

Per la preparazione del caffè espresso dovrà essere utilizzata miscela in grani macinata all’atto dell’erogazione.

Per tutte le bevande calde sfuse (caffè, cappuccino, the, ecc.) dovranno essere indicati all’esterno del distributore la marca dei prodotti utilizzati e la composizione di ogni tipo di bevanda.

L’affidatario dovrà sostituire o interrompere, su motivata richiesta dell’Azienda, la distribuzione di prodotti per i quali l’Azienda stessa non ritenga opportuna l’erogazione; la sostituzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile a totale carico dell’affidatario.

ART. 8 - PERSONALE

L'attività oggetto del presente Capitolato deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

L'Azienda potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento dell'attività abbiano dato motivi di lamentela o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART. 9 - OBBLIGO REQUISITI PROFESSIONALI / AUTORIZZAZIONI

L'affidatario deve provvedere alle segnalazioni e comunicazioni agli enti competenti, a norma delle vigenti leggi in materia di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici. A tal fine provvederà, in ottemperanza al D.Lgs. n. 127/15, ad apporre un QR CODE in modo visibile su ogni distributore automatico installato.

L'affidatario dovrà essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

L'affidatario con deposito/magazzino/stabilimento dove venissero stoccati i prodotti alimentari e i materiali di consumo, utilizzati per il rifornimento dei distributori, deve essere in possesso della relativa autorizzazione sanitaria o certificato, rilasciati dall'Autorità sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004.

L'eventuale mancato rinnovo, sospensione o revoca o altro provvedimento da parte delle Autorità competenti in ordine a quanto sopra sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Azienda.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà individuare un proprio Responsabile del servizio, che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, di cui dovrà comunicare all'Azienda il nome, il luogo di residenza, l'indirizzo ed il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio o al di fuori di esse.

L'incaricato dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale, pretendendo da esso il rispetto delle norme previste dal presente documento.

ART. 11 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, garanzia definitiva per il perfezionamento delle relative procedure, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo offerto, ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..

La mancata costituzione della cauzione è considerata come rinuncia all'esecuzione della fornitura e determina la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione va costituita, a scelta dell'aggiudicatario, mediante una delle modalità seguenti:

- in assegni circolari a beneficio della Stazione Appaltante o attraverso bonifico bancario, con versamento sul conto corrente di BPER Banca S.p.A. – cod. IBAN IT49U0538701618000049075769. La causale del versamento deve riportare l'indicazione “garanzia definitiva – CIG”. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'aggiudicatario deve allegare la ricevuta in originale del versamento;
- in titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Azienda affidante, BPER Banca S.p.A. – Agenzia 01618, Via S. Maria - Milano;
- attraverso fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia – se costituita mediante fidejussione - deve prevedere espressamente:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del codice civile;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) intestazione corretta dell'obbligato singolo o cointestazione dei coobbligati in caso di raggruppamento;
- e) dicitura completa del beneficiario ossia Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli";

f) firma dell'obbligato / dei coobbligati e del funzionario incaricato su ciascuna pagina, oltre ad un timbro di congiunzione fra le singole pagine.

La fideiussione assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i poteri di firma del sottoscrittore).

Alla garanzia di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria.

Si precisa che l'Azienda, qualora constati inadempimento agli obblighi assunti, ha la facoltà di:

- escutere la fideiussione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni;
- ritenere, previa opportuna diffida e remissione in termini, come non avvenuto l'affidamento, riservandosi eventuali azioni a risarcimento dei danni subiti.

Il deposito cauzionale definitivo deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.

La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e viene svincolata per iscritto a seguito dell'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, dopo la liquidazione dell'ultimo conto e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La garanzia costituisce assicurazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Azienda affidante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatti imputabili alla Ditta affidataria e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione della fornitura affidata.

Resta salvo il diritto dell'Azienda affidante di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la garanzia risultasse incapiente.

La Ditta affidataria può essere obbligata a reintegrare la garanzia su cui l'Azienda affidante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione viene incamerata in caso di risoluzione del contratto.

ART. 12 – GARANZIE PER DANNI A COSE E/O PERSONE – ASSICURAZIONI

• Responsabilità

- Il Concessionario è direttamente responsabile di danni e/o malattie conseguenti alla vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi. L'Azienda è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivante dall'ingestione di bevande e alimenti erogati dai distributori automatici.
- Il Concessionario è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale, nonché del comportamento dei propri lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio e sarà considerato sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi, causati dal proprio personale.
- Il Concessionario è responsabile del buon andamento del servizio affidatogli e delle passività in cui l'Azienda dovesse incorrere, per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente all'affidatario ed al suo personale dipendente.
- Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia retributiva, contributiva, riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti, e di quelle in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per tutti gli operatori, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienze ed esonerando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

Le parti si intendono esonerate dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale per inosservanza della controparte degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

- L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità civile e penale diretta/indiretta per danni, infortuni o altro derivante dall'esecuzione del servizio.
- L'Azienda è altresì esonerata da responsabilità per l'eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica, acqua o mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi, manomissioni dei beni forniti, rotture, scassi, atti vandalici, furti o danni alle apparecchiature, e/o asportazione di prodotti.

• Assicurazioni

Il Concessionario deve stipulare, ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante:

- una polizza RC verso terzi e per danni a persone e cose nella quale vi sia l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona / cosa;
- una polizza assicurativa a copertura dei rischi da incendio, scoppio, allagamento, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro;

- una polizza assicurativa che copra eventuali rischi da tossinfezione alimentare e/o avvelenamenti subiti da utenti del servizio con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

Le stesse devono avere una durata non inferiore al periodo contrattuale di esecuzione del servizio e coprire assicurativamente tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza del medesimo; devono, inoltre, contenere specifiche estensioni quali *reintegro automatico della copertura a seguito di sinistro, comunque determinato; *rinuncia della compagnia assicuratrice al diritto di recesso per sinistro.

Copia delle suddette polizze vanno trasmesse all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio. L'inservanza di tale adempimento è causa di risoluzione del contratto.

Nel caso di contestazioni da parte dell'utenza per prestazioni erogate dall'affidatario nell'espletamento del servizio, le spese relative, comprese quelle legali, saranno a carico dello stesso.

L'affidatario non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni:

- qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa di qualsiasi evento (mancanza di energia elettrica, guasti agli impianti idrici ed elettrici ecc.). In questi casi l'affidatario s'impegna a sostituire la merce deteriorata con altrettanta fresca;
- in caso di scarso consumo dei prodotti (alimenti, bevande calde e fredde);
- in caso di furto o di scasso.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D'URGENZA

Il contratto viene stipulato in modi e tempi conformi alla normativa vigente. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria è invitata a presentare, entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione della gara, quanto segue:

- la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste all'art. dedicato;
- le polizze assicurative di cui al precedente articolo.

Ove nel termine previsto la ditta, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, la Stazione appaltante, previa diffida e eventuale remissione in termini, ha la facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, di incamerare la cauzione provvisoria e di procedere all'affidamento della gara al secondo classificato.

La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali mediante apposita comunicazione scritta, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

ART. 14 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è concesso solo se richiesto in sede di presentazione dell'offerta, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, o di parte dello stesso, senza il preventivo consenso dell'Azienda.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Stazione Appaltante a risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 20 - lett. b), senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 15 - MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale sopravvenuta modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione).

ART. 16 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEL LAVORO E PER L'EMERSIONE DEL LAVORO NERO

- L'affidatario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, anche all'interno della propria azienda;
- L'affidatario dovrà garantire l'idoneità lavorativa del proprio personale o dei soci lavoratori avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna inoltre all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata.
- L'affidatario dovrà fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di

protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.

- d) L'affidatario dovrà rispettare gli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.
- e) Il personale dell'affidatario deve essere dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia del dipendente, generalità dello stesso e del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, indicazione della relativa autorizzazione; per i lavoratori autonomi la stessa dovrà indicare anche il committente. La tessera di cui sopra deve essere esposta, anche dai lavoratori autonomi: in quest'ultimo caso deve contenere anche l'indicazione del committente. I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono provvedere a quanto sopra avvalendosi di apposito registro vidimato dall'autorità competente, da tenersi sul luogo di lavoro.
- f) Prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente Capitolato, l'affidatario è tenuto a valutare con l'Azienda eventuali rischi da interferenze e le misure di sicurezza per la loro eliminazione o contenimento, tali da permettere il lavoro in sicurezza, e – se del caso – provvedere alla redazione del relativo DUVRI.

L'Azienda si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.

In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l'Azienda, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Le parti si intendono esonerate dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso a proprio dipendente per inosservanza della controparte degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITÀ

ART. 17 – CONTROLLI

L'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante pone in essere tutte le attività di verifica e di controllo sugli adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e prestazionale a carico dell'appaltatore derivanti dall'intero Capitolato speciale.

Le attività di verifica verranno condotte - per quanto di rispettiva competenza e secondo le modalità in uso presso questa Stazione appaltante - dalla Direzione di Istituto/Direttore dell'esecuzione, per il tramite dei propri uffici, nonché dei responsabili di altre strutture coinvolte per competenza.

Ove i controlli evidenziassero inadempienze da parte dell'appaltatore a fronte dell'istruttoria posta in essere dai diversi livelli di verifica, si darà luogo alle previsioni di cui agli articoli successivi.

ART. 18 - PENALI

Fatto salvo quanto già eventualmente previsto nei singoli articoli di riferimento in ordine alle sanzioni legate alle diverse fattispecie di inadempimento, ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno contestate alla ditta inadempiente secondo le procedure in uso in Azienda, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'appaltatore o di non accoglimento delle stesse la Stazione Appaltante si riserva di applicare (fatto salvo il maggior danno) secondo un principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, una decurtazione, a titolo di penale, quali:

- per ritardato pagamento del canone di concessione di cui all'art. 3: fino a € 500,00 per infrazione;
- per ogni giorno di ritardo, per mancata o non completa installazione dei distributori entro il termine previsto al precedente art. 6: fino a € 1.500,00 al giorno, sino ad un massimo di 10 giorni;
- per ritardo nella sostituzione e/o spostamento dei distributori nel termine concordato con l'Azienda: fino a € 300,00 al giorno per ogni distributore, sino ad un massimo di 10 giorni;
- per mancata effettuazione degli interventi straordinari su chiamata dell'Azienda: fino a € 250,00 per ogni infrazione;
- per vendita di prodotti scaduti e/o avariati: fino a € 500,00 per ogni infrazione;
- per mancata rimozione dei distributori alla scadenza del contratto, entro il termine previsto dal precedente art. 6: fino a € 1.500,00 al giorno;
- per mancato rispetto delle previsioni in merito al rispetto degli obblighi di sicurezza: fino a € 1.000,00 per infrazione;
- per ogni altro mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato: fino a € 300,00 per infrazione.

Gli eventuali ulteriori danni direttamente derivanti da detti inadempimenti saranno imputabili alla ditta appaltatrice.

Della penale applicata sarà data notizia all'impresa a mezzo PEC e la stessa sarà applicata, di norma, con decurtazione in sede di liquidazione delle fatture che saranno emesse in pagamento successivamente alla notifica.

La reiterazione delle inadempienze può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo dedicato.

TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 - RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire (calcolato sulla differenza dell'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite).

L'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, o comunque sufficiente ad assicurare la continuità della fornitura in favore della struttura destinataria.

Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell'aggiudicatario, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto con l'operatore economico ai sensi dell'art. 122, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Azienda affidante può procedere, di diritto, ex art.1456 c.c., alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta affidataria, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- b) vi sia stata cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale;
- c) in caso di gravi e ripetute negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie: l'interruzione del servizio, le reiterate inosservanze dei turni di lavoro, inosservanza delle norme di legge e/o di regolamento che ne disciplinano l'esecuzione, ecc.;
- d) ulteriori inadempienze della Ditta affidataria dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- e) si riscontri la non rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato, e/o nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, e/o si riscontri la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato e offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- f) vi sia stata cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- g) vi sia stata frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- h) l'appaltatore perda i requisiti minimi di carattere generale e speciale relativi alla procedura ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto della stessa;
- i) nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, tutela della salute e sicurezza, norme igienico-sanitarie;
- j) nel caso di mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario delle disposizioni di cui alla vigente normativa antimafia in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nel caso in cui le transazioni relative al presente affidamento vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- k) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale o dalla vigente normativa in materia.

L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione deve essere formalmente comunicato alla Ditta appaltatrice. Nulla è dovuto alla ditta nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alle prestazioni ricevute, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni tutti derivati alla Stazione appaltante.

ART. 21 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto sia dichiarato nullo, caducato o debbano cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, la Ditta aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione appaltante, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

ART. 22 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Eventuali eccezioni non possono essere proposte dalla ditta aggiudicataria al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

La Ditta affidataria si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al “Modello di Organizzazione e Controllo”, e dei connessi documenti, adottato dall’Azienda affidante, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che qui dà atto di conoscere e accettare.

L’eventuale mancata conoscenza degli stessi non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

La Ditta affidataria, altresì, prende atto che il mancato rispetto di dette previsioni costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell’interessato a giustificazione della violazione addebitatagli – come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello nel suo complesso;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con l’Azienda affidante.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell’apposita sezione del citato Modello.

Per quanto attiene l’accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate. In ogni caso, l’irrogazione di una delle sanzioni suddette, non preclude all’Azienda affidante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di eventuali danni patiti, anche a causa - o in conseguenza - delle violazioni del Modello.

Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del contraente vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall’A.S.P. “Golgi Redaelli” e sulla base del consenso espresso dall’interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l’azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non ricompreso nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.